

**CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI MEDICHE DI  
OSTETRICIA E GINECOLOGIA PRESSO IL P.O. C.T.O. DI IGLESIAS**

tra

**L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis**, di seguito denominata  
ASL 7 con sede legale in Carbonia Via Dalmazia, codice fiscale e partita IVA  
03990310926 , nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Giuliana  
Campus, in qualità di Legale Rappresentante,

e

**L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano**, di seguito  
denominata ASL 6, con sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, n. 9, codice  
fiscale / partita IVA n. 03990320925 , nella persona del Direttore Generale  
Dott. Giorgio Carboni, in qualità di Legale Rappresentante

**Premesso che**

la ASL 7 Sulcis, nelle more dell'espletamento delle procedure pubbliche di  
coperture dei posti vacanti, per assicurare i livelli essenziali di assistenza  
necessita di ricorrere all'attività di consulenza di dirigenti medici specialisti  
dipendenti di altre Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale ai  
sensi e per gli effetti della previsione contenuta nell'articolo 117 del ccnl  
dell'Area Sanità 2016-2018 (ex art. 58 ccnl Dirigenza medica del  
08.06.2000);-----

**Si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1 - Oggetto della convenzione**

Le premesse formano parte integrante del presente atto.-----

Oggetto della presente convenzione è rappresentato dall'attività  
professionale da erogare a cura dei Dirigenti Medici specialisti

in Ostetricia e Ginecologia della ASL 6 Medio Campidano che verranno identificati dal Direttore della struttura di appartenenza, previa acquisizione della loro disponibilità, per numero 50 ore mensili;-----

### **Art. 2 – Modalità di erogazione delle prestazioni**

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici, a tal fine individuati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 117 del CCNL dell'Area Sanità 2016-2018, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi orari di attività dovuti nella Azienda di appartenenza.-----

Il personale interessato dovrà, altresì, attestare per iscritto e sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, con particolare riferimento alla previsione della legge 30.10.2014, n. 161 in materia di orario di lavoro.-----

### **Art. 3 – Tariffe, rendicontazione, fatturazione e pagamento**

Per le suddette prestazioni la ASL 7 Sulcis corrisponderà alla ASL6 Mediocampidano € 60,00/ora lorde oltre IRAP per ciascun dirigente medico, oltre spese viaggio nella misura prevista dall'attuale normativa per i dipendenti pubblici.-----

Il compenso mensile lordo risultante dal computo delle ore verrà corrisposto alla ASL 6 Medio Campidano per la successiva attribuzione ai dipendenti che hanno garantito la consulenza.-----

L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà documentata mensilmente dagli specialisti consulenti mediante la compilazione e sottoscrizione di apposito rendiconto validato dal Direttore della U.O. di Ostetricia e

Ginecologia del P.O. C.T.O. della ASL 7 Sulcis.-----

Entro 10 giorni dal ricevimento di detto rendiconto il competente Servizio dell'Azienda di appartenenza del consulente provvederà ad emettere fattura in formato elettronico a carico della ASL 7 Sulcis.-----

La ASL 7 Sulcis si impegna ad effettuare il pagamento della fattura entro il sessantesimo giorno dal ricevimento con accredito sul conto corrente allo scopo indicato.-----

#### **Art. 4 – Oneri assicurativi**

Per le attività inerenti alla presente convenzione sono a carico della ASL 7 gli oneri assicurativi inerenti la responsabilità civile in conto terzi, nonché quelli per infortunio occorso durante la prestazione lavorativa, l'infortunio in itinere i danni kasko al mezzo di proprietà eventualmente utilizzato per gli spostamenti da e per il Presidi Ospedalieri della ASL 7 Sulcis.-----

#### **Art. 5 – Durata della convenzione**

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione per un periodo di sei mesi. Eventuali proroghe, da disporre in accordo tra le parti, saranno oggetto di specifici accordi adottati dai competenti organi delle due Aziende.-----

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione con preavviso di 15 giorni notificato per posta elettronica certificata.-----

In caso di recesso è dovuto il corrispettivo per le prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, restando escluso il diritto a conseguire ogni altro compenso.-----

#### **Art. 6 – Tutela della Privacy**

Il trattamento dei dati personali da parte dei dirigenti medici consulenti avverrà nei limiti e nel pieno rispetto di quanto stabilito dal GDPR 679/2016.

**Art. 7 – Foro Competente**

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà quello di Cagliari.-----

**Art. 8 – Disposizioni finali**

Il presente atto, composto da n. 4 pagine e n. 8 articoli, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. Le spese per l'imposta di bollo della presente convenzione saranno per intero a carico della ASL 6 senza diritto di rivalsa.

Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la chiede.

La sottoscrizione del documento è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in esso contenute.-----

Letto, approvato e sottoscritto

Il Direttore Generale ASL 7 Dott.ssa Giuliana Campus

Il Direttore Generale ASL 6 Dott. Giorgio Carboni